

Proposta di Legge regionale
n. 11 del 28 giugno 2005

di iniziativa dei consiglieri Nieri, Tibaldi, Pizzo, Luciani e Peduzzi

Oggetto:

**Interventi a sostegno dei diritti della popolazione
detenuta della regione Lazio**

Proposta di Legge n 11 del 28 giugno 2005
“Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della regione Lazio”

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione e in riferimento alle Regole Penitenziarie Europee approvate nel gennaio 2006 e alle altre norme di diritto internazionale:

a) detta norme per rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei cittadini in stato di detenzione, nel rispetto della legge 26 luglio 1975 n.354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche;

b) adotta, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, misure di carattere sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni.

CAPO II

DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 2 *(Finalità)*

1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali minorili e nei centri di prima accoglienza di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), di seguito denominati istituti, ubicati nel territorio regionale.

2. In attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (riordino della medicina penitenziaria) e successive modifiche, è riconosciuta la parità di trattamento, in materia di assistenza sanitaria, fra cittadini liberi e cittadini detenuti ed internati. E' altresì garantito, in attuazione dell'articolo 9 della legge 328/2000, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza alle persone in esecuzione penale.

3. La Regione garantisce ai detenuti e agli internati livelli di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, analoghi o equiparabili a quelli previsti per gli individui in stato di libertà.

Art. 3
(Protocolli di intesa)

1. La Commissione speciale competente in materia di sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità, provvede a verificare il rispetto del diritto alla salute della popolazione detenuta ed internata negli istituti e con apposita relazione scritta riferisce al Consiglio Regionale quali sono le aree, i luoghi, i temi, i problemi e gli interventi da realizzare nell'ambito del progetto obiettivo di cui all'articolo 4.

3. La Giunta regionale, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi del d.lgs. 230/99, stipula appositi protocolli d'intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nel quale sono individuati:

a) gli impegni che la Regione e gli organi del Ministero della Giustizia assumono per migliorare lo stato di salute della popolazione detenuta ed internata;

b) le procedure di integrazione dei servizi e di collaborazione tra gli istituti e le aziende USL nella predisposizione dei programmi e nella esecuzione delle attività per la salute dei detenuti e degli internati e dei minori sottoposti a provvedimenti penali e cautelari;

c) i criteri per rendere possibile la partecipazione dei detenuti alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione, tenuto conto delle competenze e delle responsabilità che spettano all'amministrazione penitenziaria per la tutela del diritto alla sicurezza.”.

Art. 4
(Progetto obiettivo)

1. La Giunta Regionale, tenuto conto della verifica di cui all'articolo 3, comma 1, sentiti gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, con le procedure previste dalle norme sulla programmazione sanitaria, approva un progetto obiettivo triennale per la salute dei detenuti e degli internati negli istituti che deve contenere tra l'altro:

a) le mappe di rischio e gli obiettivi di salute da raggiungere nel triennio di validità del progetto in ciascuno degli istituti, con priorità per la prevenzione, per l'assistenza ai tossicodipendenti, ai minori e ai malati mentali;

b) le modalità organizzative del servizio sanitario presso gli istituti attraverso modelli integrati con la rete dei presidi e dei servizi sanitari regionali, differenziati sulla base della tipologia degli istituti;

c) i criteri e le modalità per l'assistenza di base, specialistica e ospedaliera;

d) programmi di formazione e di aggiornamento specifico degli operatori, tenendo conto delle specificità professionali e delle tipologie assistenziali.

e) programmi di assistenza medico-specialistica e di prevenzione a favore degli operatori, con particolare attenzione alle malattie professionali e ai rischi di chi opera a contatto con detenuti affetti da malattie infettive.

2. Il progetto obiettivo è esplicitamente considerato nei documenti di programmazione finanziaria regionale.

Art. 5
(Interventi a favore dei minori)

1. La Regione, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, attiva specifici interventi di carattere sociale ed educativo nei confronti dei minori che si trovano negli istituti a causa della detenzione della madre.

Art. 6
(Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, di concerto gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, adotta le linee guida nei confronti delle aziende USL e delle aziende ospedaliere per il buon funzionamento dei servizi sanitari all'interno degli istituti, per la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici per particolari condizioni di salute o per specifiche classi di malattie e per la individuazione di indicatori di valutazione dell'assistenza erogata.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, nell'ambito della relazione sullo stato di salute della popolazione del Lazio di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1994, n 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni "Istituzione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), una specifica relazione, da inviare al Ministero della Salute e al Ministero della Giustizia e al Garante regionale, che dia conto dello stato di salute dei detenuti e degli internati e del funzionamento dei servizi, la quale diventa parte integrante del progetto obiettivo.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul corretto accesso alle cure mediche da parte dei detenuti.

Art. 7
(Compiti delle aziende USL)

1. Le aziende USL nel cui territorio vi siano istituti, assicurano gli obiettivi di salute contenuti nel piano sanitario regionale e organizzano in ogni istituto la cui popolazione sia superiore a cento detenuti, un proprio dipartimento sulla base del progetto di cui all'articolo 3, adeguato alle specificità detentive, capace di erogare prestazioni pronte, efficaci e continue alla popolazione detenuta o internata. In particolare, nell'ambito di ciascun dipartimento è garantito:

- a) un servizio di cura e prevenzione delle tossicodipendenze;
- b) un servizio di medicina di base;
- c) un servizio per le malattie infettive;
- d) un servizio di psichiatria;
- e) un servizio di medicina del lavoro;
- f) un servizio di psicologia.

2. Le aziende USL, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, assicurano, altresì, il trattamento sanitario e psicologico dei "nuovi giunti" allo scopo di ridurre i rischi suicidari.

3. Nella valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende USL, la Regione tiene conto anche del raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi sanitari negli istituti.

4. I direttori generali delle aziende USL, in collaborazione con le direzioni degli istituti, provvedono a compiere verifiche periodiche sullo stato di salute dei detenuti ed internati nonché sui risultati raggiunti e sul gradimento degli utenti dei servizi, espresso anche tramite forme di consultazione. Il risultato delle verifiche viene inviato annualmente al Presidente della Regione, agli assessorati competenti in materia di sanità, enti locali e sicurezza, e alla commissione speciale competente in materia di sicurezza, integrazione sociale e lotta alla criminalità.

Art. 8
(Personale sanitario)

1. L'assessorato competente in materia di sanità concorda con l'amministrazione penitenziaria il trasferimento del personale sanitario dipendente e convenzionato dal Ministero della Giustizia di concerto con le organizzazioni sindacali, stabilendo le procedure, i requisiti e i tempi per collocare il personale trasferito nella struttura organizzativa dei servizi, tenendo conto dei profili professionali e dei ruoli svolti nell'anno precedente alla data del trasferimento dei rapporti di lavoro.

2. In caso di mancato trasferimento del personale sanitario dipendente e convenzionato del Ministero della Giustizia, la Regione provvede a definire l'organigramma delle proprie risorse umane al fine di integrare i servizi erogati dall'amministrazione penitenziaria.

3. Le aziende USL provvedono all'assegnazione organica del personale necessario al funzionamento dei modelli organizzativi previsti per ciascuno degli istituti ubicati nel territorio di competenza.

4. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle associazioni e delle cooperative operanti nel settore, mette a disposizione dei servizi sanitari i mediatori culturali necessari per i rapporti di comunicazione con gli immigrati detenuti o internati.

5. La Regione, in considerazione della specificità dell'assistenza sanitaria svolta negli istituti e dei diversi ruoli del personale impiegato, realizza, in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, appositi corsi di formazione ed aggiornamento del personale.

Art. 9
(Programma degli investimenti)

1. Il direttore generale dell'azienda USL nel cui territorio è ubicato l'istituto, al fine di ottenere i finanziamenti da parte del Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente, predispone annualmente, sentita la direzione dell'istituto medesimo, il programma degli investimenti, con particolare riguardo all'adeguamento della rete ospedaliera in ordine alle esigenze di ricovero dei detenuti,.

CAPO III
DIRITTO AL LAVORO

Art. 10
(Principi)

1. La Regione adotta opportune misure per garantire l'effettivo esercizio del diritto al lavoro e alla formazione professionale da parte dei detenuti e delle persone in esecuzione penale esterna.

2. La Regione, al fine di garantire la sicurezza sociale e ridurre il rischio di recidiva, promuove interventi volti al reinserimento sociale dei soggetti, adulti o minori, di cui al comma 1 o comunque sottoposti a misura penale, privilegiando il lavoro quale strumento principale di risocializzazione.

Art. 11

(Interventi a favore dell'occupazione e della formazione professionale)

1. La Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di lavoro, formazione professionale ed enti locali, definisce gli indirizzi operativi nei confronti di province e comuni al fine di garantire il rispetto del principio della universalità delle prestazioni in materia di lavoro e formazione professionale relativamente ai servizi offerti alle persone in esecuzione penale.

2. L'Agenzia Sviluppo Lazio, attraverso le società controllate:

- a) favorisce l'accesso al lavoro di persone in esecuzione penale;
- b) promuove iniziative di sensibilizzazione verso i privati affinché assumano detenuti e internati, in applicazione della legge 22 giugno 2000, n.193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti);
- c) individua misure di inclusione lavorativa di persone in esecuzione penale ed eventuali misure di defiscalizzazione degli oneri sociali per chi assume persone detenute o ex detenute da adottarsi con provvedimento della Regione;
- d) promuove e sostiene la partecipazione di persone in esecuzione penale a programmi e iniziative, in particolare sotto forma di cooperazione, di imprenditorialità e autopromozione sociale;
- e) propone e sperimenta strumenti propedeutici all'impiego, quali stages, tirocini, nonché percorsi individualizzati e mirati di lavoro.
- f) attua un piano straordinario di integrazione lavorativa per quanti sono dimessi dalle carceri laziali nell'anno di approvazione della legge.

3. La Giunta regionale redige, entro il 31 marzo di ciascun anno, il piano annuale per la formazione professionale negli istituti. L'assessorato regionale competente in materia di formazione professionale, realizza le iniziative previste in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile nonché con i competenti assessorati comunali e provinciali.

4. Il piano di cui al comma 3 è preceduto da una ricognizione dei bisogni formativi della popolazione detenuta ed internata e tiene conto dell'offerta formativa pubblica e privata già esistente e delle esigenze del mercato del lavoro.

CAPO IV DIRITTO AL TRATTAMENTO

Art. 12 *(Principi)*

1. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, opera per promuovere il miglioramento della condizione carceraria, con gli obiettivi, in particolare, di:

a) favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete sociale regionale;

b) migliorare la qualità del trattamento intramurario, cofinanziando attività culturali, in coordinamento con l'amministrazione penitenziaria;

c) incentivare gli enti locali a promuovere iniziative straordinarie volte al sostegno sociale dei detenuti scarcerati e alla organizzazione di corsi di preparazione al reinserimento sociale;

d) favorire il diritto allo studio dei detenuti e degli internati, organizzando, in particolare, la creazione di poli universitari;

e) promuovere iniziative finalizzate a valorizzare la professionalità e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori penitenziari;

f) favorire l'attività motoria e la pratica sportiva della popolazione detenuta, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni e associazioni operanti nel settore;

g) tutelando la salute dei praticanti e contribuendo alla realizzazione, alla riqualificazione e all'ammodernamento delle strutture sportive interne delle carceri.

2. La Regione assicura l'attuazione di iniziative di informazione e promozione culturale sul tema dei diritti e delle garanzie previste dalla legge, anche attraverso appositi interventi del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 13

(Tavolo interassessorile per il trattamento)

1. E' istituito il tavolo interassessorile per il trattamento, composto dagli assessori competenti in materia di bilancio, politiche sociali, scuola, formazione professionale, lavoro, cultura, enti locali e sport.

2. Il coordinamento del tavolo è affidato all'assessore agli enti locali.

3. Il tavolo si riunisce con la partecipazione del Garante regionale e dei Garanti comunali dei detenuti entro i primi tre mesi dell'anno, al fine di definire ed approvare le linee di intervento in favore della popolazione in esecuzione penale.

4. Le decisioni del tavolo sono trasmesse ai competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile.

Art. 14
(Personale di supporto)

1. La Regione dispone appositi finanziamenti in favore dei comuni per l'assunzione a tempo determinato, in via sperimentale e per un periodo non superiore a tre anni, di educatori, mediatori culturali, psicologi e assistenti sociali da destinare a supporto del personale alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria.

2. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 i comuni nel cui territorio hanno sede istituti. Il personale viene utilizzato dall'amministrazione penitenziaria sulla base di apposite convenzioni adottate con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con i competenti organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e i comuni interessati.

3. Le procedure di selezione e i requisiti per l'attribuzione degli incarichi al personale di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 15

(Funzioni di coordinamento e di controllo)

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione della presente legge, in collaborazione con gli organi di vertice a livello regionale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, avvalendosi, altresì, della conferenza delle autonomie locali e del tavolo del terzo settore.

2. La Giunta regionale, in occasione della presentazione al Consiglio regionale del documento di programmazione economica e finanziaria, illustra lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della Regione, indicando l'entità e l'origine delle risorse utilizzate ed evidenziando i problemi rilevati nel corso delle attività svolte.

3. Il Consiglio regionale esamina la relazione presentata dalla Giunta e ne dispone l'approvazione attraverso apposita risoluzione.

4. Presso l'assessorato alle politiche per il bilancio, la programmazione economico-finanziaria e la partecipazione, viene attivato un nucleo di progettazione sui fondi europei a favore di interventi per la popolazione detenuta.

Art. 16
(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 della presente legge, l'assistenza sanitaria all'interno degli istituti, è realizzata mediante l'integrazione tra il Servizio sanitario nazionale e il Servizio sanitario penitenziario. Le modalità logistico-organizzative per lo svolgimento dell'assistenza sanitaria durante la fase transitoria saranno determinate da uno specifico protocollo da stipularsi fra il PRAP, l'Ufficio della Giustizia Minorile e la Regione Lazio.

Art. 17
(Risorse finanziarie)

1. Allo scopo di garantire certezza, stabilità, quantità e qualità delle prestazioni sanitarie in tutti gli istituti, nel Bilancio della Regione è istituito un apposito capitolo di spesa destinato alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'attivazione e lo svolgimento del servizio sanitario penitenziario, come articolazione del servizio sanitario regionale.

2. Nel capitolo di spesa per l'assistenza sanitaria, ivi compresa l'assistenza specialistica e l'emergenza, confluiscono le risorse finanziarie, sanitarie e strumentali eventualmente trasferite dal bilancio del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 230/1999, le risorse finanziarie della Regione stabilite nel documento di programmazione economica e finanziaria e nella legge finanziaria annuale.

3. Le risorse finalizzate al Servizio sanitario penitenziario sono assegnate annualmente dalla Giunta regionale alle aziende USL tenendo conto delle tipologie degli istituti, della consistenza della popolazione carceraria e dei problemi specifici di salute rilevati dalle aziende USL, sentite le direzioni carcerarie.

4. La copertura finanziaria per il 2006-2007-2008 pari a 2.000.000,00 euro annui è assicurata dalla legge regionale 28 aprile 2006, n.5 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006", elenco 4 capitolo T27501 lettera f).